



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
TRIBUNALE DI CHIETI

Il Tribunale di Chieti, in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Ilaria Prozzo, all'udienza del 06.03.2014 ha pronunciato la seguente

SENTENZA

a norma dell'art. 429 c.p.c.

nella causa iscritta al n. 813/12 R.G.

TRA

[REDACTED], rappresentato e difeso, per procura a margine del ricorso, dagli avv.ti Francesco Orecchioni e Mosè Ferretti, elettivamente domiciliato in Chieti, corso Marrucino n. 198, presso lo studio dell'avv. Anna Guarini;

RICORRENTE

E

Ministero Dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, in persona del Ministro p.t., Ufficio Scolastico Regionale per l'Abruzzo, Ufficio VI- Ambito territoriale per la provincia di Chieti, rappresentato e difeso, ai sensi dell'art. 417 bis c.p.c., dal dott. Sandro Liberatore, domiciliato in Chieti, via Discesa delle Carceri n. 2;

RESISTENTE

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

Con ricorso depositato in data 11.06.2012 il ricorrente, premesso di aver accettato una proposta di assunzione a tempo determinato dal 13.09.2011 al 30.06.2012 per una cattedra di 18 ore presso l'ITIS di [REDACTED], deduceva l'illegittimità dell'assegnazione della predetta cattedra al prof. [REDACTED], avvenuta successivamente al conferimento del suo incarico e chiedeva la condanna del Ministero al risarcimento dei danni subiti.



Il Ministero resistente, costituitosi in giudizio, deduceva l'infondatezza del ricorso chiedendone il rigetto.

Acquisita la documentazione e concesso un termine per il deposito di note difensive, all'odierna udienza, sulle conclusioni delle parti da intendersi in questa sede integralmente trascritte, la causa veniva discussa e decisa mediante pubblica lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.

Il ricorso è fondato e va accolto per le ragioni di seguito esposte.

In data 13.09.2011 il ricorrente ha accettato una proposta di assunzione con contratto a tempo determinato dal 13.09.2011 al 30.06.2012 per un cattedra presso l'ITIS di [REDACTED] per 18 ore settimanali (doc. 1 fasc. ric.).

E' pacifico che successivamente l'incarico sia stato assegnato ad altro docente, il prof. [REDACTED] e che al ricorrente sia stata assegnata una cattedra in un istituto scolastico di [REDACTED] per 10 ore settimanali, in luogo della 18 originariamente individuate nella proposta di assunzione.

Tali essendo i fatti di causa, ritiene il giudicante che la condotta del Ministero convenuto sia illegittima, avendo lo stesso di fatto provveduto ad una inammissibile revoca unilaterale del contratto già stipulato con il ricorrente. Infatti, la proposta di assunzione da parte del Ministero è stata accettata dal ricorrente, sicché, contrariamente a quanto sostenuto dall'Amministrazione convenuta, il contratto tra le parti si è validamente concluso, ai sensi dell'art. 1326 c.c., senza necessità di stipulazione di altro ed ulteriore contratto a tempo determinato con il dirigente scolastico dell'Istituto. Sul punto, peraltro, la Corte di Cassazione ha affermato che "anche dopo l'estensione della personalità giuridica, per effetto della legge delega n. 59 del 1997 e dei successivi provvedimenti di attuazione, ai circoli didattici, alle scuole medie e agli istituti di istruzione secondaria, il personale docente degli istituti statali di istruzione superiore (nella specie, un istituto tecnico industriale) - che costituiscono organi dello Stato muniti di personalità giuridica ed inseriti nell'organizzazione statale - si trova in rapporto organico con **l'Amministrazione della Pubblica Istruzione dello Stato, a cui l'art. 15 del d.P.R. n. 275 del 1999 ha riservato le funzioni relative al**



**reclutamento del personale, e non con i singoli istituti, che sono dotati di mera autonomia amministrativa”** (Cass. civ. sez. lavoro, sent. n. 20251/08).

In presenza di un vincolo contrattuale già sorto, il Ministero non poteva procedere alla risoluzione unilaterale del contratto, tanto più che tale risoluzione non è stata minimamente motivata né comunicata al ricorrente. Infatti, secondo il condivisibile orientamento della giurisprudenza di legittimità, “in tema di lavoro pubblico privatizzato, nel cui ambito gli atti di gestione del rapporto di lavoro sono adottati con i poteri e le capacità del privato datore di lavoro, l'atto con cui l'Amministrazione revoca un incarico (nella specie, di insegnamento a tempo determinato), sul presupposto della nullità dell'atto di conferimento per inosservanza dell'ordine di graduatoria, equivale alla condotta del contraente che non osservi il contratto stipulato ritenendolo inefficace perché affetto da nullità, trattandosi di un comportamento con cui si fa valere l'assenza di un vincolo contrattuale, e non potendo darsi esercizio del potere di autotutela in capo all'Amministrazione datrice di lavoro” (Cass. civ., sez. lavoro, sent. n. 8328/2010). Il Ministero, dunque, non poteva procedere alla revoca dell'incarico già conferito nell'esercizio del suo potere di autotutela ma avrebbe dovuto dare esecuzione al contratto già stipulato con il ricorrente.

All'illegittimità della revoca dell'incarico di supplenza presso l'ITIS di [REDACTED] consegue il diritto del ricorrente al risarcimento dei danni, pari alla differenza tra il trattamento retributivo che il [REDACTED] avrebbe percepito ove avesse prestato attività lavorativa presso l'ITIS di [REDACTED] e il trattamento retributivo effettivamente percepito per il servizio prestato ad [REDACTED] nel periodo dal 13.09.2011 al 30.06.2012. Trattandosi di risarcimento del danno, di nessuna rilevanza è la circostanza che il ricorrente non abbia effettivamente prestato servizio a [REDACTED] in quanto nella specie non viene richiesta la retribuzione, che è effettivamente legata da un nesso di corrispettività/sinallagmaticità con l'esecuzione della prestazione lavorativa, bensì il danno conseguente proprio alla mancata esecuzione della prestazione lavorativa. Il ricorrente, residente a [REDACTED] ha altresì diritto al risarcimento del danno pari alle spese sostenute per gli spostamenti da [REDACTED] ad



██████████, documentate nella misura di € 271,10, oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo ex art. 429 c.p.c.

Le brevi considerazioni che precedono portano all'accoglimento del ricorso, con conseguente condanna della parte resistente al risarcimento del danno pari alla differenza tra il trattamento retributivo che il ██████████ avrebbe percepito ove avesse prestato attività lavorativa presso l'ITIS di ██████████ ed il trattamento retributivo effettivamente percepito per il servizio prestato ad ██████████, nel periodo dal 13.09.2011 al 30.06.2012, oltre interessi legali dal 13.09.2012 al saldo ex art. 429 c.p.c. La parte resistente va altresì condannata al pagamento in favore del ricorrente, a titolo di risarcimento del danno patrimoniale, di € 271,10, oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo ex art. 429 c.p.c.

Le spese di lite seguono la soccombenza e sono poste integralmente a carico della parte resistente nella misura liquidata in dispositivo, facendo applicazione del valore medio di liquidazione previsto dal D.M. 140/12 per lo scaglione fino a 25.000 euro.

P.Q.M.

Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede:

accoglie il ricorso e per l'effetto condanna la parte resistente al risarcimento del danno pari alla differenza tra il trattamento retributivo che il ██████████ avrebbe percepito ove avesse prestato attività lavorativa presso l'ITIS di ██████████ ed il trattamento retributivo effettivamente percepito per il servizio prestato ad ██████████ nel periodo dal 13.09.2011 al 30.06.2012, oltre interessi legali dal 13.09.2011 al saldo ex art. 429 c.p.c.;

condanna la parte resistente al pagamento in favore del ricorrente, a titolo di risarcimento del danno patrimoniale, di € 271,10, oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo ex art. 429 c.p.c.;

condanna la parte resistente al rimborso in favore del ricorrente delle spese di lite, liquidate in € 1.550,00, per compensi professionali, oltre iva e cpa come per legge.

Chieti, 06.03.2014

Il giudice del lavoro  
dott.ssa Ilaria Prozzo

